

IL CONSIGLIO

VISTI:

- la legge regionale n.1 del 14/02/2014 “Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d’azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate” e successive modifiche ed integrazioni;
- la delibera di Giunta regionale n.1921 del 17/10/2014, pubblicata sul BUR n.52 del 29/12/2014 “Determinazione della distanza dai luoghi sensibili per la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito, in attuazione dell’art.6, comma 1, della LR 1/2014;
- il Testo Unico leggi Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto n.773 del 18/06/1931 di seguito *TULPS*;

CONSIDERATO che:

- attualmente l’offerta di gioco legale avviene attraverso apparecchi da divertimento, sale bingo, superenalotto, lotto, lotterie, scommesse e concorsi pronostici;
- gli apparecchi da divertimento si dividono nelle seguenti categorie:
 - a) apparecchi che consentono vincite di denaro: *news slot (di seguito AWP-amusement with prizes)* e videolotterie (*di seguito VLT- video lottery terminal*) - art.110 comma 6 del *TULPS*);
 - b) apparecchi da divertimento senza vincite di denaro: quelli che erogano piccola oggettistica in premio, videogiochi, biliardi, biliardini, flipper, *juke-box*, ecc. - art.110 comma 7 del *TULPS*;

DATO ATTO che la legge regionale n.1/2014 dispone degli apparecchi di cui all’art.110 comma 6 del *TULPS*, il quale considera apparecchi idonei per il gioco lecito (di seguito denominati *apparecchi*):

- a) quelli dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica..., si attivano con l’introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico... nei quali insieme con l’elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all’avvio o nel corso della partita la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara più favorevoli tra quelle imposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 €, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 €, erogate dalla macchina.... (*AWP*);
- b) quelli, facenti parte della rete telematica ..., che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa... apparecchi collocati in ambienti dedicati... il costo massimo della singola partita è pari a 10 €, con posta minima di 0,50 €, pagabili attraverso monete e/o banconote, tecnologie basate su sistemi di ticket, carte prepagate, conti di gioco nominativi utilizzabili attraverso smart card, ricollocazione in gioco dei crediti precedentemente vinti. La vincita massima consentita è pari a € 5.000,00 per ciascuna partita – sono consentite vincite fino ad un massimo di € 100.000,00 attraverso il sistema del jackpot (*VLT*);

CONSIDERATO che:

- l’autorizzazione (oggi SCIA Segnalazione Certificata di Inizio Attività) per l’apertura in genere di sale gioco è di competenza del Comune (escluse le *VLT*);
- l’autorizzazione per l’apertura delle sale gioco *VLT* è di competenza della Questura;
- l’installazione di *AWP* in pubblici esercizi non è più soggetta ad autorizzazione;
- l’installazione di *AWP* in esercizi commerciali, edicole e altre attività, è soggetta a SCIA da presentare al Comune;
- l’autorizzazione all’attività di raccolta scommesse è di competenza della Questura;

DATO ATTO che la L.R.1/2014 all'articolo 6 comma 1 prevede *“Al fine di tutelare i soggetti maggiormente vulnerabili e di prevenire i fenomeni di dipendenza da gioco d'azzardo e da gioco praticato con apparecchi per il gioco lecito, non è consentito l'insediamento di attività che prevedano locali da destinare a sala da gioco o la nuova installazione di apparecchi per il gioco lecito a una distanza, determinata con deliberazione della Giunta regionale, entro il limite di cinquecento metri, misurati lungo la via pedonale più breve, da istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile o altri luoghi di aggregazione”*;

Ai sensi dell'articolo 3 dell'allegato alla D.G.R.1921/2014, la distanza dei cinquecento metri dai luoghi sensibili si misura partendo dal centro in basso della porta di ingresso al locale e seguendo il percorso pedonale più breve, nel rispetto del Codice della Strada, fino al centro in basso della porta di ingresso del luogo sensibile individuato;

Per nuova istallazione la L.R.n.1/2014, all'art.6 comma 2bis, intende il collegamento degli apparecchi alle reti telematiche dell'Agenzia delle Dogane e dei monopoli dopo la data del 07/01/2015; ed equipara alla nuova installazione:

“a) il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi;

b) la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere;

c) l'installazione dell'apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell'attività.

È comunque sempre ammessa, nel corso di validità del contratto per l'utilizzo degli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito già installati, la sostituzione dei medesimi per vetustà o guasto”;

CONSIDERATO che le disposizioni dettate dalla L.R. 1/2014 e dalla D.G.R.1921/2014 sono entrate in vigore in data 7 gennaio 2015 e che, per effetto di tali disposizioni, da tale data:

a) non sono attivabili nuove sale gioco con AWP e/o VLT che non rispettano la distanza minima di cinquecento metri dai luoghi sensibili individuati dalla L.R.n.1/2014 e dalla D.G.R.1921/2014;

b) non sono ammesse installazioni di AWP in pubblici esercizi, negozi, tabaccherie, ricevitorie, ecc., aperti dopo la data del 7 gennaio 2015 o già esistenti a tale data che non rispettano la distanza minima di cinquecento metri dai luoghi sensibili suddetti;

c) i pubblici esercizi, negozi, tabaccherie, ricevitorie, ecc., che alla data del 07/01/2015 avevano AWP possono continuare a mantenerli anche se non viene rispettata la distanza minima di cinquecento metri dai luoghi sensibili di cui sopra, nel rispetto di quanto previsto dall'art.6 commi 2bis, 2ter e 2 quater della L.R.n.1/2014;

CONSIDERATO che:

- la patologia derivante dal gioco d'azzardo, ovvero l'incapacità di resistere all'impulso di giocare d'azzardo o fare scommesse, scientificamente denominato “gioco d'azzardo patologico” (GAP), e comunemente denominata “ludopatia”, rappresenta un rilevante problema di salute pubblica che colpisce indistintamente tutte le fasce sociali;

- la sindrome da GAP è ormai qualificata dall'organizzazione Mondiale della Sanità come una malattia sociale ed una vera e propria dipendenza, caratterizzata da sintomi clinicamente rilevabili, quali la perdita del controllo sul proprio comportamento e la coazione a ripetere. Si tratta di un disturbo molto serio, le cui cause sono molteplici e possono consistere in un insieme di fattori sia genetici che ambientali. Tale disturbo può comportare non solo la “distruzione” della vita dell'individuo che ne è affetto e dei suoi familiari, ma può anche creare situazioni di allarme sociale e, nei casi più estremi, generare fenomeni criminosi, spingendo l'individuo a commettere furti o frodi oppure ad alimentare il fenomeno dell'usura;

- il TAR Veneto, nella recente sentenza n. 17 dello scorso 17 febbraio 2017, ha affermato che nell'attuale momento storico la diffusione del fenomeno della ludopatia in ampie fasce della società

civile costituisce un fatto notorio o, comunque, una nozione di fatto di comune esperienza, come attestano le numerose iniziative di contrasto assunte dalle autorità pubbliche a livello europeo, nazionale e regionale. Per una sintesi dei molteplici interventi di prevenzione e contrasto della ludopatia la sentenza suddetta rimanda al parere del Consiglio di Stato n.33/2015 che richiama, tra l'altro, i seguenti atti: la Raccomandazione 2014/478/UE del 14 luglio 2014 sui principi per la tutela dei consumatori e degli utenti dei servizi di gioco d'azzardo *on line*; il decreto legge 13 settembre 2012, n.158, che ha introdotto numerose misure di contrasto al gioco d'azzardo *on line* e *off line*; l'art.14 della legge 11/03/2014, n.23, recante una delega al Governo per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici volta a prevedere disposizioni per la tutela dei minori e per contrastare il gioco d'azzardo patologico; la legge 03/12/2014 n.190 che ha trasferito presso il Ministero della Salute l'Osservatorio per valutare le misure più efficaci per contrastare la diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave istituito dal cosiddetto decreto Balduzzi; le numerose leggi regionali (inclusa la legge regionale FVG n.1/2014), che demandano agli enti locali l'adozione di misure di prevenzione, contrasto e riduzione del rischio da dipendenza da GAP;

- dalla "Relazione di inquadramento del fenomeno sul gioco d'azzardo patologico in Friuli Venezia Giulia – anno 2016" prodotta dal Tavolo tecnico regionale Gioco D'Azzardo Patologico (di seguito GAP) - Osservatorio Regionale sulle dipendenze, istituito ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale n.1/2014), emerge chiaramente che negli ultimi anni il fenomeno del gioco d'azzardo patologico è cresciuto in maniera esponenziale, tanto a seguito della repentina modificazione degli apparecchi da gioco, quanto della maggiore e sempre più agevole possibilità di fruizione. Nella suddetta relazione si afferma altresì che sono ben visibili le conseguenze drammatiche e gli alti costi a livello personale, familiare e sociale che il suddetto fenomeno provoca. Si afferma che la dipendenza da gioco d'azzardo patologico - la quale si trova spesso in comorbidità con altre patologie, nonché connessa ad altre dipendenze – va affrontata in tutta la sua gravità, dal momento che il giocatore patologico danneggia psicologicamente e finanziariamente chi lo circonda. Il costo da pagare non è ascrivibile solo alla sfera soggettiva e personale, ma si ripercuote fortemente sulla sfera comunitaria e sociale. La conoscenza del gioco d'azzardo patologico come anche la consapevolezza delle problematiche, dei rischi e dei costi ad esso legati richiede uno sforzo nella ricerca di risposte adeguate a far fronte alla complessità ed alla drammaticità del fenomeno in questione;

VISTI i dati trasmessi dall'Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato (di seguito AAMS) in merito al numero di apparecchi che consentono vincite in denaro installati presso le varie attività esistenti nel territorio del Comune di Pordenone (pubblici esercizi, sale gioco, tabaccherie, ecc.):

anno	numero pubblici esercizi con apparecchi	numero apparecchi nei pubblici esercizi	numero attività (sale gioco e sale VLT, tabaccherie edicole, negozi, altro)	numero apparecchi in sale gioco, VLT, ecc.
2011	92	234	14	65
2012	79	251	18	80
2013	87	267	23	103
2014	68	234	23	118
2015	60	226	22	129
2016*	57	216	19	113

RILEVATO che il territorio urbanizzato del Comune di Pordenone è stato negli ultimi anni capillarmente occupato da installazioni di apparecchi per il gioco con vincita in denaro sia collocati all'interno di pubblici esercizi e negozi, sia in locali dedicati;

VISTA la relazione del Dipartimento dipendenze dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n.5 "Friuli Occidentale" del 03/05/2017 prot.30559 dalla quale emerge che:

"Dal 2009 al 2016 gli utenti seguiti dal Dip. Dipendenze per gap nel Pordenonese sono stati 596 così suddivisi: 323 nuovi utenti e 273 già in carico. Gli utenti in carico del territorio pordenonese sono stati 112 con un aumento nel corso degli anni.

I giocatori del sesso maschile corrispondono ad una percentuale che va dal 70 all'80% del totale, mentre circa il 60% dei soggetti ha un'età maggiore a 44 anni.

E' più che verosimile ritenere che il numero reale delle persone affette da GAP sia ancor maggiore atteso che una parte significativa del fenomeno resta sommerso in quanto molti soggetti con dipendenza da gioco d'azzardo non chiedono aiuto ai Servizi Sanitari finché la loro situazione economica non è completamente deteriorata, o intervengano aspetti penali (furti, truffe). Le famiglie spesso provano vergogna, nascondono il problema per anni sottovalutando la patologia.

E' possibile affermare che nel territorio del Comune di Pordenone la percentuale di popolazione che ha una dipendenza da gap è tra lo 0,5 e il 2,2 % della popolazione residente in rapporto ai dati nazionali del Ministero della salute Serpelloni 2012. Quindi su una popolazione residente di circa 52.000 abitanti a Pordenone, è possibile valutare un numero reale di persone affette da GAP che va da un minimo di 260 ad un massimo di 1144 compreso il sommerso....

I danni indotti dalla dipendenza da gioco d'azzardo si rilevano con l'incapacità del giocatore di autoregolarsi e di inibire lo stimolo del gioco, e nella modulazione di comportamenti socialmente corretti.....

La riduzione delle fasce orarie di accesso al gioco d'azzardo aiuterebbero il giocatore a contenere lo stimolo del gioco e ridurre i danni non solo economici, ma anche personali e familiari....";

VISTA la relazione del 02/05/2017 del Dirigente del "Settore III - Servizi alla persona e alla comunità" dalla quale emerge che *"Il fenomeno della dipendenza dal gioco o quantomeno del ricorso al gioco d'azzardo come possibilità di guadagni veloci e 'passatempo' appare in crescita nell'esperienza di Servizi Sociali di questo Comune con effetti negativi sul piano personale, familiare e sociale. Pur non disponendo infatti di dati specifici, il Servizio Sociale ha riscontro di un fenomeno presente nella casistica in carico anche se ancora sottaciuto o poco dichiarato. Tuttavia l'indebitamento e la mancanza di una gestione adeguata del reddito sono gli aspetti del riverbero sul fronte economico che queste famiglie manifestano nel rapporto con i servizi, ai quali chiedono aiuti di tipo economico spesso in modo tardivo e quando le situazioni si sono fatte gravi e insostenibili per tutti. In taluni casi tali situazioni famigliari si sono aggravate dopo che hanno sperimentato un altro devastante fenomeno che è l'usura..... In relazione a quanto sopra esplicitato si ritengono opportuni interventi di contenimento del fenomeno e di protezione dei minori e dei giovani. Al riguardo si ritiene necessario: 1) tutelare i minori dall'esposizione al gioco d'azzardo, con politiche limitative della diffusione degli stessi nel territorio....";*

DATO ATTO che il Comune è l'ente esponenziale della propria comunità locale e, ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs. n. 267/2000, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo;

VISTO lo Statuto Comunale, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 182 del 20.05.1991, il quale all'articolo 1 punto 2. dispone che *"il Comune di Pordenone rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, promuove lo sviluppo morale ed economico, favorisce le pari opportunità, le forme di convivenza sociale, il benessere fisico e psicologico..";*

RITENUTO quindi che l'Amministrazione Comunale possa adottare provvedimenti a tutela della salute pubblica e, più in generale, del benessere individuale e collettivo della popolazione, anche in forza dell'articolo 118 della Costituzione che introduce il principio della sussidiarietà;

RITENUTO altresì rientrando nei compiti del Comune contribuire, nei limiti dei suoi poteri, al contrasto dei fenomeni di patologia sociale connessi al gioco d'azzardo, dal momento che la moltiplicazione incontrollata della possibilità di accesso al gioco costituisce di per sé accrescimento del rischio di diffusione dei fenomeni di dipendenza, con le note conseguenze pregiudizievoli sulla vita personale, familiare e sociale dei cittadini coinvolti;

DATO ATTO che la problematica del gioco d'azzardo patologico è in principal modo conseguente all'utilizzo degli apparecchi di cui all'articolo 100 comma 6 del TULPS e cioè AWP e VLT;

VISTO l'articolo 6 comma 3 della L.R. 1/2014 che attribuisce ai Comuni la facoltà di individuare ulteriori luoghi sensibili oltre a quelli già individuati nella legge stessa all'articolo 6 comma 1;

RILEVATO che l'individuazione di altri luoghi sensibili costituisce un mezzo idoneo a contenere lo stimolo del gioco considerata l'incapacità del giocatore di autoregolarsi, come attestato nella relazione del 03/05/2017 prot.30559 del Dipartimento Dipendenze dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 del Friuli Occidentale;

CONSIDERATO quanto sopra e dato atto che:

- vi sono alcuni luoghi in città quali i parchi, le piazze, ecc., luoghi non ricompresi in quelli già individuati dalla L.R. 1/2014, ove si concentrano per vari motivi le persone: la vicinanza di giochi leciti da tali luoghi costituisce potenzialmente fonte di attrattiva per i soggetti maggiormente vulnerabili che li frequentano;

- gli sportelli bancari, postali, bancomat e negozi "compro-oro" sono possibile fonte di disponibilità immediata di denaro che costituisce incentivo al gioco;

RITENUTO quindi, al fine di garantire che la diffusione del gioco lecito sul territorio comunale e nei locali ove esso si svolge, avvenga riducendo gli effetti pregiudizievoli, peraltro già apprezzabili e documentati, per la salute pubblica, il risparmio familiare, la continuità affettiva e la serenità domestica, l'integrità del tempo di lavoro, la sicurezza urbana, il decoro e la viabilità; e ciò al fine di limitare le conseguenze sociali dell'offerta di gioco su fasce di consumatori psicologicamente più deboli e, non secondariamente, di creare un argine a forme di dequalificazione territoriale e di infiltrazione criminale nell'economia cittadina quale ad esempio il prestito a usura per debiti contratti al gioco, anch'esso già in atto:

- di individuare ulteriori luoghi sensibili, oltre a quelli individuati dalla L.R.1/2014 e dalla D.G.R.1921/2014, dai quali dovrà essere rispettata la distanza minima di cinquecento metri per l'installazione di AWP e VLT, come di seguito elencati:

- la stazione ferroviaria e l'annesso terminal corriere di Via Oberdan, nonché il terminal autobus di Piazzale Ellero dei Mille;
- gli asili nido;
- sedi decentrate dell'università;
- caserme;
- piazze pubbliche come definite dalla toponomastica;
- centri e complessi commerciali;
- associazioni di volontariato e sportelli di ascolto;
- sportelli bancari, postali, bancomat, compro-oro;
- i parchi pubblici della città:
 - parco San Valentino (via S. Valentino - via Interna - parcheggio auditorium Concordia)
 - parco dei Laghetti di Rorai (via Cotonificio - via Pedron - via Cesare Abba)
 - parco del Seminario (via Martiri Concordiesi - via Vittorio Veneto)
 - parco Galvani (via Dante - via del Maglio - via Vallona - parcheggio Corte del Bosco)
 - parco Cimolai (via Locatelli - via Ungaresca - ciclabile Gallimbeni)
 - parco San Carlo (via Colonna - via San Valentino)
 - parco Reghena (via Reghena)
 - parco Querini (via Mazzini - via Pola - via Borgo Sant'Antonio)
 - parco Terme Romane (via Vittorio Veneto)
 - parco del Castello di Torre (via Vittorio Veneto)
 - parco «John Lennon» (via Goldoni)
 - parco Sacro Cuore intitolato «R. Baden Powell» (piazzale Sacro Cuore - via Cansiglio - via Cellina)
 - parco di Largo Cervignano (largo Cervignano - via Latisana)

- parco IV novembre (via Gorizia - via Padre Marco d'Aviano - via Codafora);

CONSIDERATO che per effetto del vincolo apposto con la presente deliberazione rispetto agli ulteriori luoghi sensibili sopra individuati si applicano le disposizioni dettate dalla L.R.n.1/2014 e dalla D.G.R.1921/2014 che in appresso sono state ricordate;

VISTO l'art. 48 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, dove sono previste le competenze della giunta;

VISTI i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

RITENUTO di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21;

Con votazione

DELIBERA

1) di individuare i seguenti luoghi sensibili dai quali dovrà essere rispettata la distanza minima di cinquecento metri per l'installazione di AWP e VLT, oltre a quelli già individuati dalla L.R.1/2014:

- la stazione ferroviaria e l'annesso terminal corriere di Via Oberdan, nonché il terminal autobus di Piazzale Ellero dei Mille;
- gli asili nido;
- sedi decentrate dell'università;
- caserme;
- piazze pubbliche come definite dalla toponomastica;
- centri e complessi commerciali;
- associazioni di volontariato e sportelli di ascolto;
- sportelli bancari, postali, bancomat, compro-oro;
- i parchi pubblici della città:
 - parco San Valentino (via S. Valentino - via Interna - parcheggio auditorium Concordia)
 - parco dei Laghetti di Rorai (via Cotonificio - via Pedron - via Cesare Abba)
 - parco del Seminario (via Martiri Concordiesi - via Vittorio Veneto)
 - parco Galvani (via Dante - via del Maglio - via Vallona - parcheggio Corte del Bosco)
 - parco Cimolai (via Locatelli - via Ungaresca - ciclabile Gallimbeni)
 - parco San Carlo (via Colonna - via San Valentino)
 - parco Reghena (via Reghena)
 - parco Querini (via Mazzini - via Pola - via Borgo Sant'Antonio)
 - parco Terme Romane (via Vittorio Veneto)
 - parco del Castello di Torre (via Vittorio Veneto)
 - parco «John Lennon» (via Goldoni)
 - parco Sacro Cuore intitolato «R. Baden Powell» (piazzale Sacro Cuore - via Cansiglio - via Cellina)
 - parco di Largo Cervignano (largo Cervignano - via Latisana)
 - parco IV novembre (via Gorizia - via Padre Marco d'Aviano - via Codafora);

2) per effetto del vincolo apposto con la presente deliberazione rispetto agli ulteriori luoghi sensibili individuati dalla presente deliberazione si applicano le disposizioni dettate dalla L.R.n.1/2014 e alla D.G.R.1921/2014 che in appresso sono state ricordate;

3) di dare mandato al Settore IV – “Gestione del territorio, infrastrutture, ambiente” della redazione e aggiornamento di una planimetria che localizza quanto deliberato con il presente atto;

4) di dare atto che il presente provvedimento ha natura regolamentare integrativa del Piano per i pubblici esercizi approvato con Delibera di consiglio Comunale n.59 del 2005, della L.R.1/2014 e della D.G.R.1921/2014;

Con successiva votazione

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: SILVIA CIGANA

CODICE FISCALE: CGNSLV65A46A516N

DATA FIRMA: 05/05/2017 09:54:37

IMPRONTA: 42D3956967D97EE779250B54D38A602AB3360856B42D37204980536BCCA47F02
B3360856B42D37204980536BCCA47F022B2290610C6656FAFFEDFD6EEE1427AD
2B2290610C6656FAFFEDFD6EEE1427AD301F75AA1F422CCBE2CD42756269D4F
301F75AA1F422CCBE2CD42756269D4FEEBEE8EDA4362651F77F87E90D8A004A

NOME: SABRINA PAOLATTO

CODICE FISCALE: PLTSRN71C57I403G

DATA FIRMA: 05/05/2017 17:04:13

IMPRONTA: 7C1D70A8A9A521F99FC0CEADA7F7C028B81AE88317619E7AAC4A25FA8256089B
B81AE88317619E7AAC4A25FA8256089BB3B7C54023EBBDA46052D8FB0B449C36
B3B7C54023EBBDA46052D8FB0B449C365CAE446E7F310AE084D44590401EEF32
5CAE446E7F310AE084D44590401EEF32C5FAE31D52D1345DF7B71753005FD3BE